

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 13-3853

Attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, inerente a "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con D.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010, sono state istituite la Rete Regionale di Cure Palliative e la Rete regionale di Terapia del Dolore, in attuazione della L. 15 marzo 2010, n. 38 sulle "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore".

Con successiva D.G.R. n. 11-7041 del 27.01.2014, è stata formalizzata la Rete regionale di Cure Palliative e di Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico, in conformità a quanto disposto dall'Intesa Stato-Regioni del 25.07.2012 (attuativa della L. 38/2010) e dalla D.G.R. n. 29-4854 del 21.10.2012, ad integrazione della D.G.R. n. 20-13204 del 08.02.2010.

La Legge n. 38/2010, in particolare, prevede all'Art. 5, comma 2, che "Con accordo stipulato [...] in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. [...].

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n 87/CSR), l'Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore".

L'Accordo di cui all'alinea precedente, prevede fra l'altro, all'art. 4, che "Nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 [*Legge di Stabilità 2014*], sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza sulla base di criteri determinati con Decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano".

In attuazione di quanto sopra disposto, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti 1/CSR), l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 15 marzo 2010, n. 38 sul Decreto ministeriale di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative

pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425". Il Decreto di cui all'Accordo sopra citato, è stato approvato in data 4 giugno 2015.

Con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016 sono stati recepiti l'Accordo del 10 luglio 2014 ed il relativo allegato tecnico (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore", dettagliato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione suddetta.

Con la medesima deliberazione di cui al paragrafo precedente, è stata disposta l'attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015, di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

In attuazione del disposto della deliberazione sopra citata, con nota prot. n. 7758/A1403A del 06.04.2016, come integrata con nota prot. n. 13670/A1403A del 21.06.2016, dei Settori competenti della Direzione Sanità, sono state fornite le "Precisazioni in merito alla disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016, con l'indicazione delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze da parte dei medici interessati, la cui certificazione dell'esperienza è stata formalizzata con appositi atti del Settore competente della Direzione Sanità.

Considerato che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522, prevede che "[...] sulla base di criteri individuati con Decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti certificati dalla regione competente. [...]", indicati nella medesima disposizione.

In attuazione del disposto della Legge di cui all'alinea precedente, in data 30.06.2021 è stato promulgato il Decreto del Ministro della Salute, intitolato "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", pubblicato sulla G.U. n. n.169 del 16.07.2021 ed in vigore dal 31.07.2021, ai sensi dell'art. 10, delle Preleggi del Codice Civile e come precisato dal Coordinamento Tecnico dell'Area Assistenza Territoriale della Commissione salute, con propria comunicazione del 07.09.2021, agli atti del Settore competente della Direzione sanità e Welfare.

Dato atto che il Decreto del 30.06.2021 prevede che:

"[...] Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020.

[...]

Art. 2. Requisiti di idoneità

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

Art. 3. Procedure di certificazione.

1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.

2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.

3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto [*scadenza: 31 gennaio 2023*].

4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.

Art. 4. Documentazione

1. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e' corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. L'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) e' attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

3. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5. Monitoraggio

1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della Salute lo stato di attuazione dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con le previsioni dell'art. 9 (Monitoraggio ministeriale delle cure palliative) e dell'art. 11 (Relazione annuale al Parlamento) della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».

[...]”.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, risulta ora necessario, con il presente atto:

dare attuazione, sul territorio regionale, al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per la certificazione dell'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020;

stabilire che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2020, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

prevedere che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, recepito con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, “le strutture pubbliche, private e le organizzazioni senza scopo di lucro” operanti nell'ambito di cui trattasi;

stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 30.12.2020, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la modulistica per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

stabilire che il responsabile del procedimento per la valutazione delle istanze è il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare che potrà avvalersi del parere facoltativo rilasciato da professionisti, scelti sulla base del possesso di comprovati requisiti formativi e professionali in cure palliative;

demandare, altresì, al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza e risultino in possesso dei requisiti previsti, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, corredata della debita documentazione;

- precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata;
- precisare che il procedimento di cui al paragrafo precedente integra l'elenco di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010;
- notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute, in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del Decreto del 30.06.2021;
- demandare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la comunicazione al Ministero della Salute delle risultanze del procedimento di certificazione dell'idoneità dei medici operanti sul territorio regionale, nell'ambito della Rete di Cure Palliative.

Visti:

la Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» ed in particolare l'art. 5, commi 2 e 3; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010;

il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013), recante «Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti» con il quale la disciplina cure palliative e' stata inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con Decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020);

l'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017);

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522;

La L.R. n. 14/2014;

il Piano Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012;

la D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

di dare attuazione, sul territorio regionale, al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per la certificazione dell'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020;

di stabilire che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2020, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

di prevedere che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, recepito con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, "le strutture pubbliche, private e le organizzazioni senza scopo di lucro" operanti nell'ambito di cui trattasi;

di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 30.12.2020, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

di demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la modulistica per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

di stabilire che il responsabile del procedimento per la valutazione delle istanze è il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare che potrà avvalersi del parere facoltativo rilasciato da professionisti, scelti sulla base del possesso di comprovati requisiti formativi e professionali in cure palliative;

di demandare, altresì, al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei

medici che abbiano presentato istanza e risultino in possesso dei requisiti previsti, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, corredata della debita documentazione;

di precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata;

di precisare che il procedimento di cui al paragrafo precedente integra l'elenco di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010;

di demandare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la comunicazione al Ministero della Salute delle risultanze del procedimento di certificazione dell'idoneità dei medici operanti sul territorio regionale, nell'ambito della Rete di Cure Palliative;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)